

LORENZO TANZINI

**Tradizione e innovazione
nella rubrica *De origine iuris*
dello Statuto fiorentino del 1409**

A stampa in
«Archivio storico italiano», CLIX (2001), pp. 765-796

Distribuito in formato digitale da
«Storia di Firenze. Il portale per la storia della città»
<<http://www.storiadifirenze.org>>

Tradizione e innovazione nella rubrica *De origine iuris* dello Statuto fiorentino del 1409¹

Lo Statuto della città di Firenze del 1409 presenta, tra le caratteristiche che ne fanno un testo estremamente singolare nella storia statutaria fiorentina, una spiccata connotazione ideologica, che si esprime in varie forme, ma trova la sua più compiuta espressione nel dettato delle prime due rubriche, solennemente intitolate *De origine iuris* e *De legibus*. I contenuti dei due testi sono già sufficientemente noti alla storiografia, specialmente per quanto riguarda la seconda rubrica.² Tuttavia un esame ulteriore del *De origine iuris*, che possa contribuire alla comprensione di un testo statutario ancora poco conosciuto quale quello del 1409, può essere condotto leggendo quella iniziale rubrica programmatica accanto ad altre due serie di testi. Da un lato, i provvedimenti legislativi trecenteschi, nei quali vengono auspiccate, disposte o regolate le revisioni statutarie: in primo luogo le provvisorie con le quali, i più riprese, venne ordinato il lavoro poi ultimato nel 1409, ma allo stesso tempo anche i testi analoghi compresi o connessi con le redazioni statutarie precedenti. Secondariamente, è chiaro come la comprensione del testo del *De origine iuris* debba passare anche dall'individuazione dei suoi riferimenti, più o meno espliciti, ai testi della tradizione romanistica, cioè *Codice* e *Digesto*. Sulla legittimità di questo duplice approccio vale la pena soffermarsi brevemente.

Riguardo alla prima prospettiva di analisi basterà ricordare che il *De origine iuris* è essenzialmente una presentazione dei motivi e delle modalità che hanno condotto alla redazione del nuovo Statuto: una coerente prosecuzione delle provvisorie con le quali, prima senza successo nel 1394 e 1396, poi più fortunatamente nel 1408, quella redazione era stata disposta;³ a loro volta, quelle provvisorie ripetevano in gran parte la forma di norme analoghe presenti in diversi momenti della storia cittadina del XIV secolo, giustificando così una lettura complessiva che dalla fine del XIII secolo giunga al 1409 cercando di verificare la continuità e i punti di rottura di una tradizione più che secolare.

¹ Queste pagine sono la rielaborazione dei primi paragrafi della mia tesi di laurea, *Statuti e legislazione a Firenze dal 1355 al 1415: lo Statuto cittadino del 1409*, Anno Accademico 1999/2000, relatore prof R. Fubini.

² In particolare la rubrica *De legibus* è stata più volte oggetto di riflessioni riguardo al problema della più o meno compiuta opera di unificazione giuridica del dominio fiorentino; si veda, per una recente messa a punto del problema, J. Black, *Constitutional ambitions, legal realities and the Florentine state*, in *Florentine Tuscany. Structures and practices of power*, edited by W. J. Connell and A. Zorzi, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, pp. 48-64, con ampia bibliografia in nota. Una prima (e sostanzialmente isolata) analisi del testo del *De origine iuris* è stata condotta da R. Fubini, *La rivendicazione della sovranità statale e il contributo delle «Historiae» di Leonardo Bruni*, in *Leonardo Bruni cancelliere della Repubblica di Firenze*, a. cura di P. Viti, Firenze, Olschki, 1990, pp. 29-62.

³ La vicenda delle provvisorie che a più riprese dispongono la nuova redazione degli Statuti è presentata da R. Fubini, *Diplomazia e governo in Firenze all'avvento dei reggimenti oligarchici*, in id., *Quattrocento fiorentino: politica diplomazia cultura*, Pisa, Pacini, 1996, pp. 11-98, in particolare pp. 61-62 e L. Martines, *Lawyers and statecraft in Renaissance Florence*, Princeton, Princeton University Press, 1963, pp. 184-187. Per quella vicenda, e più in generale per la storia delle varie revisioni statutarie del XIV e XV secolo ho potuto consultare anche G. Biscione, *Il fondo Statuti del comune di Firenze nell'Archivio di Stato: tradizione archivistica e ordinamenti*. I, *Saggio archivistico*. II, *Inventario*, copia dattiloscritta, Firenze, 1997, qui in particolare alle pp. 38-42. Devo esprimere il mio ringraziamento al dott. Biscione per la disponibilità con la quale mi ha consentito l'impiego del suo lavoro inedito.

Che poi il complesso dello Statuto del 1409 presenti rilevanti accenni al diritto romano può essere facilmente constatato anche da alcune generalissime caratteristiche del codice stesso.⁴

In primo luogo, un elemento di immediata valenza figurativa: il testo dello Statuto è disposto su due colonne, diversamente da tutti gli altri testi statutari fiorentini precedenti e successivi, con l'eccezione del codice *Statuti* 26, che presenta in alcune sezioni una disposizione su due colonne, sicuramente esemplata sul modello del nostro Statuto. La scelta, da parte dei redattori del testo, di adottare una distribuzione della scrittura così nettamente eccentrica rispetto alla tradizione, non poté non essere influenzata dal modello del codice normativo per eccellenza, quello delle Pandette Pisane - Digesto Laurenziano, giunto a Firenze pochi mesi prima dell'inizio dei lavori della commissione, e religiosamente custodito dalle autorità cittadine.⁵ In questo fondamentale aspetto materiale, lo Statuto del 1409 presenta un innegabile intento emulativo verso il maggiore monumento del diritto romano. Vi è d'altra parte un secondo aspetto di evidente richiamo romanistico, ancora relativo alla forma del testo: la singolare partizione dello Statuto in nove *Collationes*. Anche in questo caso si tratta di una scelta assolutamente inedita per la tradizione statutaria fiorentina,⁶ rimasta da sempre fedele al modello classico della distribuzione della materia in quattro-cinque *Libri*. Scelta inedita ma non immotivata, bensì legata ancora a riferimenti romanistici. Si deve ricordare infatti che il *Corpus Iuris Civilis*, così come venne conosciuto nel Medioevo e citato nella Scuola, a partire da Irnerio fino ai Culti, viene diviso in cinque sezioni: le prime tre corrispondono alle tre parti del Digesto (*Vetus*, *Novum* e *Infortiatum*), la quarta ai libri I-VIII del Codice; la quinta parte si compone dei cosiddetti *Tres libri* del Codice (X-XII), delle Istituzioni e del cosiddetto *Autenticum* o *Volumen*. L'*Autenticum*, che consiste in una sorta di selezione delle Novelle canonizzata probabilmente dallo stesso Irnerio, si divide appunto in nove *Collationes*, alle quali viene tradizionalmente aggiunta, come corpo esterno, la *Decima Collatio*, a sua volta costituita dalla legislazione imperiale medievale e dal diritto feudale consuetudinario, cioè la *Lombarda* e i *Libri feudorum*.⁷

Per venire allo specifico del testo che qui ci si propone di esaminare, si ricorderà che *De origine iuris* e *De legibus* sono rispettivamente il secondo e il terzo titolo del primo libro del Digesto,⁸ che nella compilazione giustiniana seguono il *De iustitia et iure*, dedicato ai concetti fondamentali di filosofia del diritto secondo la giurisprudenza romana. A quei medesimi concetti facevano riferimento i due testi in questione, che appaiono come introduzioni generali alla trattazione che segue nel Digesto. Aver intenzionalmente assegnato alle prime due rubriche dello Statuto di quei due titoli significava evidentemente proporre una lettura della legislazione fiorentina come parallela ed equivalente a quella romana: e ad una lettura di questo genere converrà procedere.

⁴ Sarà opportuno soltanto ricordare che lo Statuto del 1409, a causa della sua mancata approvazione, è riportato solo da un testimone, il codice *Statuti del comune di Firenze* 23, dal quale si è tratta l'edizione del *De origine iuris*; per una discussione più dettagliata del problema del testo si veda comunque Tanzini, *Statuti e legislazione* cit., pp. 202-229.

⁵ D. Maffei, *Gli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Milano, Giuffrè, 1956, pp. 81 sgg.; si veda in proposito anche *Le Pandette di Giustiniano: storia e fortuna della Lettera Fiorentina*, mostra di codici e documenti, 24 giugno-31 agosto 1983, catalogo a cura di E. Spagnesi, Firenze, Olschki, 1983.

⁶ Nonostante non fosse altrettanto inedita per altre realtà cittadine: ad esempio gli Statuti di Bergamo fin dalle redazioni duecentesche sono suddivisi in *Collationes*, mai però in numero di nove. Cfr. *Statuto di Bergamo del 1331*, a cura di C. Storti Storchi, Milano, Giuffrè, 1986.

⁷ F. Calasso, *Medioevo del diritto. Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 526-528; M. Ascheri, *I diritti del Medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma, Carocci, 2000, p. 50. Sull'*Autenticum* si veda anche M. Bretonne, *Storia del diritto romano*. Bari, Laterza, 1992', p. 392.

⁸ Dig. I, 1, 2-3.

Ma riprendiamo il discorso dal primo dei due punti di osservazione che si sono scelti, cioè quello della tradizione statutaria trecentesca.

Il primo dei testi che è possibile analizzare a questo proposito è la rubrica *De arbitris eligendis ad approbandum Statuta, populi et communis Florentie* dello Statuto del Capitano del 1322.⁹ La rubrica disponeva che ogni tre anni una apposita commissione di cittadini provvedesse ad aggiornare gli Statuti, integrando la normativa più recente e correggendo quella ormai passata. Sebbene la redazione del 1322 sia il primo Statuto a noi noto in cui si legga quella norma, sappiamo che una rubrica quantomeno molto simile doveva esistere nello Statuto duecentesco del Capitano del Popolo.¹⁰ Una disposizione, quindi, estremamente datata, che tuttavia già nel XIV secolo non aveva praticamente attuazione, come testimoniano i codici superstiti degli Statuti fiorentini.

Passando al pieno XIV secolo, nel marzo 1351 una provvisione¹¹ ordinava che si intraprendessero i lavori per una nuova redazione statutaria, che la commissione incaricata avrebbe portato a termine nel 1355. La nuova compilazione degli Statuti, curata dal giurista messer Tommaso di ser Puccio da Gubbio, non comprendeva il testo della provvisione istitutiva, ma conteneva invece una versione lievemente corretta della vecchia rubrica *De arbitris eligendis*,¹² riproposta senza che vi fosse per la verità alcuna relazione tra l'opera degli statutarî ordinata nel 1351 e la procedura di aggiornamento regolata dalla norma del vecchio Statuto.

Per quanto riguarda il testo del 1409, abbiamo già visto come il progetto della nuova redazione dello Statuto si sia articolato nelle tre provvisioni del 1394, 1396 e 1408, delle quali esamineremo il contenuto in rapporto ai testi finora citati. Il codice statutario del 1409 comprende ancora una volta da rubrica *De arbitris eligendis*, in una versione sensibilmente abbreviata, collocata nella seconda *Collatio*,¹³ ma incluse anche, a differenza del precedente del 1355, il testo della provvisione istitutiva del 1351, opportunamente corretto e inserito nella prima *Collatio*, della quale il rubricario assegna la numerazione di 144.¹⁴ Lo Statuto del 1409 comprende quindi a questo proposito testi alquanto diversi, raccogliendo insieme la vecchia rubrica *De arbitris eligendis*, la provvisione del 1351 e l'inedita rubrica *De origine iuris*.

Presentate quindi rapidamente le norme che si intendono analizzare, possiamo procedere all'individuazione dei punti essenziali attraverso i quali si svolge l'evoluzione dei modi di concepire le revisioni statutarie dal 1322 (o se si preferisce dal pieno XIII secolo) al 1408.

Il primo elemento intorno al quale le provvisioni considerate offrono testimonianze rilevanti è quello delle motivazioni che i vari testi adducono alla necessità di revisione degli Statuti. In quest'ambito si può osservare una netta omogeneità nel corso del tempo: il numero esorbitante di norme, la loro reciproca contraddittorietà, la presenza di un numero notevole di disposizioni oscure o inutili, richiedono che si intraprenda un'opera che metta capo alla composizione coerente della vasta e intricata produzione legislativa. Tuttavia, si nota facilmente come la rubrica del 1322 parlasse di sovrabbondanza e confusione dei

⁹ Statuto del Capitano del Popolo degli anni 1322-1325, I, 53, in *Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese - Nuova edizione*, a cura di G. Pinto, F. Salvestrini, A. Zorzi, Firenze, Olschki, 1999, pp. 44-47.

¹⁰ La rubrica *De arbitris eligendis pro renovatione Statutorum domini Defensoris artium et artificum et Capitanei et conservatoris pacis civitatis Florentie*, compresa nel *Constitutum* del Capitano, viene infatti citata in una provvisione del 1294, con la quale si dispone una revisione statutaria in modi diversi da quelli previsti dalla medesima rubrica. Il testo della provvisione si legge in G. E. Saltini, *Documenti inediti intorno Dino Compagni*, «Archivio storico italiano», s. III, t. XVI, 1872, pp. 3-21, in particolare pp. 17-21.

¹¹ ASF, *Provvisioni - Registri* (d'ora in poi PR) 38, c. 196^{rv} (14 marzo).

¹² Statuto del Capitano I, 204: ASF, *Statuti del comune di Firenze* 12, cc. 54^r-53^r.

¹³ ASF, *Statuti del comune di Firenze* 23 (d'ora in poi Statuto 1409), rubrica non numerata a c. 73 ^{rB}.

¹⁴ Statuto 1409, I, 144 *Balia dominorum et collegiorum super correctione et ordine Statutorum*, e. 29^{rA-vA}

capitula degli Statuti, ricordando come «propter diversam electionem arbitrorum... resultabat quedam absurda multiplicatio et inextricabilis contrarietas capitulorum existentium in eisdem [Statutis] ...».¹⁵ In altre parole l'opportunità di una nuova redazione è legata ad esigenze interne agli Statuti stessi, che nella loro periodica correzione tendono ad assumere caratteri di incoerenza ed eterogeneità da sanare con un intervento di riordino. Al contrario, l'attenzione nelle provvisorie del tardo '300 si sposta sul complesso della produzione normativa della città, alle *Provisiones, Reformationes et Ordinamenta* non meno che agli *Statuta* in senso stretto:

Considerantes... quod quadraginta annis citra vel circa statuta et volumina Statutorum comunis predicti de novo revisa et examinata non fuerunt, et multitudinem quod tam veterorum quam novorum Statutorum et reformationum ac provisionum necnon ordinamentorum dicti comunis existentium extra volumina Statutorum...¹⁶

Evidente quindi l'ampliamento della prospettiva di revisione, da uno sviluppo proprio del testo statutario ad una situazione in cui lo Statuto stenta a contenere la varietà e l'esorbitante molteplicità delle disposizioni legislative, per cui lo stesso giudizio di incoerenza e confusione non si applica più ai laboriosi codici statutarî, ma al corpo ormai articolato della normativa cittadina *extra volumina Statutorum*. È in effetti questo un elemento fondamentale della storia della legislazione fiorentina dalla peculiare prospettiva dei luoghi di raccolta documentaria: se infatti la rubrica del 1322 era testimone dell'estrema tensione cui poteva giungere un modello statutario pensato come progressivo aggiornamento di materiale normativo di antica data, la provvisoria del 1394 si innesta in un contesto nel quale lo Statuto non può più pensarsi in base a quel modello, a causa dell'intervenuta esplosione documentaria delle fonti normative. Si tratta di una situazione tipica della storia documentaria cittadina del XIV secolo: lo sviluppo dello *Statutencodex*, che nei due secoli precedenti esprimeva, nel suo progressivo e concentrico ampliamento, il complicarsi della legislazione cittadina, giunge ad un punto di rottura, per cui lo Statuto, ormai stabilizzato, assume la sua forma sostanzialmente definitiva, mentre la parte più dinamica della normativa comunale si sviluppa al di fuori di esso, nella serie documentaria più flessibile delle Provvisioni.¹⁷

Ancora a proposito dei motivi che giustificano la revisione statutaria, tra la vecchia rubrica *De arbitris* e la provvisoria del 1394 deve essere ricordata la provvisoria del 1351, successivamente rielaborata nella rubrica *Balia dominorum* del 1409. Una provvisoria nella quale si rileva soprattutto l'enfasi attribuita ad una circostanza particolare, l'incendio della Camera nel 1343, che avrebbe provocato la distruzione di molto materiale normativo, rendendo necessaria una nuova redazione ufficiale delle norme fondamentali del Comune.¹⁸ La menzione di tale necessità scompare però dal testo della provvisoria recepita nella rubrica del 1409, che non include la parte proemiale della provvisoria ma soltanto il dispositivo: una circostanza che andrà ricordata delineando le caratteristiche dello Statuto.

Vediamo ora in che modo lo stesso tema viene trattato nella rubrica *De origine iuris* del 1409. Rispetto alla situazione appena delineata, la rubrica iniziale dello Statuto segna

¹⁵ Cfr. *Statuto del Capitano del Popolo* cit., p. 44.

¹⁶ PR 83, c. 246r (24 dicembre 1394). A questo riguardo la provvisoria del 1408 non introduce variazioni di rilievo al dettato di quella del 1394, che era stata semplicemente confermata anche nel 1396.

¹⁷ Il testo fondamentale su questo aspetto dell'evoluzione degli statuti all'interno della storia documentaria cittadina è H. Keller, J. W. Busch (hrsg. von), *Statutencodices des 13. Jahrhunderts als Zeugen pragmatischer Schriftlichkeit*, München, W. Fink, 1991; di *stabilizzazione* dei testi statutarî parla Ascheri, *I diritti* cit., pp. 312-319.

¹⁸ PR 38, c. 196r.

probabilmente un ulteriore scarto, facendo riferimento non solo all'abbondanza e alla contraddittorietà, ma anche alla «dispersione» delle norme, che vengono lamentate appunto come «disperse, permiste, invicem repugnantes».¹⁹ Un accenno questo che più esplicitamente di quanto non facessero le provvisoriamente richiamate un fatto abbastanza chiaramente rilevabile anche ai nostri occhi, vale a dire la disposizione delle norme della città su diversi livelli di registrazione, letteralmente dispersi in diversi depositi archivistici. Senza voler attribuire soverchia importanza ad un accenno che nel testo è abbastanza fugace, si può comunque osservare anche come un accenno del genere possa essere letto ancora più in profondità: oltre che segnalare la grande complessità della legislazione cittadina di quegli anni, infatti, la menzione della «dispensio» - compresa, si badi, tra gli inconvenienti che la nuova redazione statutaria vantava di aver superato - può essere intesa anche come indice della volontà deliberata di far fronte a tale articolata disposizione della produzione di leggi, nella prospettiva di una normalizzazione legislativa della quale lo Statuto avrebbe dovuto essere il monumento. Si può quindi osservare come rispetto all'evoluzione che si è accennata nella storia statutaria cittadina, verso una perdita di peso documentario da parte dello Statuto, il *De origine iuris*, e più in generale l'intera iniziativa dello Statuto, si pongano in netta controtendenza, in quanto orientati alla ricomposizione della legislazione attraverso il codice statutario - un codice che si potrà ritenere in questo senso ben diverso dal modello degli Statuti precedenti.

Tornando al testo, si deve osservare come le fonti della tradizione romanistica che abbiamo menzionato fornissero un parallelo esempio di giustificazione di una nuova compilazione normativa. In particolare la celebre Costituzione *Deo auctore*, che introduce la pubblicazione del Digesto, parla di «Omnem legum tramitem ... ita esse confusum, ut in infinitum extendatur», ed espone la necessità di «colligere et emendare et tot auctorum dispersa volumina uno codice... ostendere».²⁰

D'altra parte, la giustificazione dell'iniziativa statutaria trova nella prima rubrica del 1409 una argomentazione ulteriore, per così dire esterna alle norme stesse:

Idcirco autem hec [le contraddizioni tra le varie leggi] evenerant quoniam a quinquaginta ferme annis citra florentina civitas, divina favente gratia divitiis opibusque plurimum adaucta, agrorum suorum terminos multum dilataverat qui prius angustis finibus continebantur et plurima non solum castella sed et civitates ditioni sue subiecerat

L'incoerenza e la confusione che rendono necessaria una revisione statutaria trovano quindi una precisa motivazione storica, identificata con la grande espansione del dominio della città, che viene ricordata in tono evidentemente compiaciuto. Lo stesso riferimento alle vicende belliche e alle conquiste territoriali introduceva la pubblicazione del Digesto:

*Deo auctore nostrum gubernante imperium, quod nobis a celesti maiestate traditum est, et bella feliciter peragimus et pacem decoramus et statum rei publice sustentamus ...*²¹

Le provvisoriamente che ordinano la revisione degli Statuti presentano generalmente, dopo aver esposto la necessità di tale intervento, la composizione della commissione che

¹⁹ Statuto 1409, c. 1rA

²⁰ Const. *Deo auctore* = Cod. I, 17, 1. Bretonne, *Storia del diritto* cit., p. 369, rileva le motivazioni della compilazione giustiniana, del tutto analoghe a quelle che abbiamo visto non solo nel *De origine iuris* ma anche nelle provvisoriamente istitutive: confusione, dispersione, ingestibile moltiplicazione delle norme.

²¹ Const. *Deo auctore* = Cod. I, 17, 1, 1.

del lavoro viene incaricata. Vediamo innanzitutto quanto si può osservare riguardo alla componente tecnica della commissione, i giuristi.

Nel testo del 1322 non si prevede esplicitamente la partecipazione di giuristi in senso stretto, e la revisione è affidata ad una commissione di cittadini cui non si richiede competenza giuridica.²² Vero è che riguardo ai cittadini che verranno incaricati della revisione statutaria si richiede che costoro siano «legales»,²³ ma tale definizione sembra far riferimento al fatto che gli statuari dovranno esercitare il compito loro affidato in maniera corretta e scrupolosa, e quindi non pare che nel termine «legalis» vi sia alcuna accezione tecnica.²⁴ Situazione solo parzialmente diversa è quella del 1351, quando alla commissione cittadina incaricata di provvedere alla revisione si ordinava l'individuazione di «unum seu plures iudices notarios scriptores forenses providos et discretos», da parte dei quali si prevedeva un apposito giuramento, al fine di circoscriverne rigidamente le possibilità di intervento.²⁵ La tendenza a minimizzare il ruolo svolto dai professionisti del diritto richiama probabilmente l'atteggiamento di sospetto nutrito dalle istituzioni cittadine nei confronti dei giuristi, portatori di una cultura solo faticosamente assimilabile agli interessi particolari delle città: un atteggiamento per la verità proprio della normativa comunale soprattutto nei primi tempi del suo svolgimento, abbastanza rapidamente assorbito nell'età matura del diritto comune, sotto la duplice spinta del più disinvolto orientamento della dottrina e del complicarsi del diritto cittadino.²⁶ Potrebbe stupire quindi che si debba ricorrere a tale giustificazione per gli Statuti trecenteschi, che tra l'altro vennero regolarmente compilati con il ricorso a giudici forestieri: ma d'altra parte non sarebbe questo l'unico caso in cui la legislazione fiorentina si esprime, ancora nel primo '300, in forme già ampiamente superate in realtà cittadine più precoci, quali quelle pisane, pistoiesi o senesi, sulle quali si è soffermata la storiografia giuridica studiando il XIII o anche il XII secolo.²⁷ La figura del giurista è invece chiaramente richiesta nelle provvisorie statutarie del tardo '300: tanto la provvisoria del 1394 che quella del 1408 prescrivono che la redazione venga condotta da un «sapiens vir, iudex doctor iuris civilis, sufficiens et praticus».²⁸ Un dottore quindi, di diritto romano, esperto di cose cittadine, che entrambe le provvisorie indicano debba essere eletto dalla Signoria. Nei testi tardo-trecenteschi, quindi, sono scomparsi totalmente quegli elementi di sospetto che avevano motivato la reticenza in proposito delle disposizioni precedenti. La posizione del giurista assume nella prima rubrica del 1409 un rilievo

²² Alla preferenza di statuari cittadini rispetto ai giuristi esterni fa riferimento, in anni di poco successivi a quelli degli Statuti del 1322-25, Alberico da Rosciate, che ricorda come «tales eligendi ad statuta condenda debent esse lusperiti [...] sed communiter eliguntur laici et iuris ignari, tales ut possent statuta vetera declarare...»: cfr. D. Quagliani, *Legislazione statutaria e dottrina della legislazione: le «Quaestiones statutorum di Alberico da Rosciate»*, in Id., *«Civilis Sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche tra Medioevo ed età moderna*. Rimini, Maggioli, 1989, pp. 35-75, in particolare pp. 57-58.

²³ Statuto del Capitano del Popolo cit., p. 45.

²⁴ Si noti a questo proposito il caso di una rubrica dello Statuto, nella quale si richiede che l'ufficiale incaricato della custodia delle Stinche sia «bonus et expertus civis civitatis Florentie legalis bone conscientie et legalis vite et bonis moribus»; poco più avanti, disponendo riguardo ad altri ufficiali, si prescrive che si tratti di «persone bone et legales et qui cum omni legalitate dictas elemosinas... consignent». Cfr. *Statuto 1409*, c. 247rB.

²⁵ PR 38, c. 196r.

²⁶ Si vedano, nella vastissima bibliografia in proposito, soprattutto M. Sbriccoli, *L'interpretazione dello Statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 57-58, 69-70; M. A. Benedetto, *Statuti (diritto intermedio) in Novissimo Digesto Italiano*, Torino, UTET, 1971, ad vocem, specialmente pp. 396-397; M. Bellomo, *Società e istituzioni in Italia dal Medioevo agli inizi dell'età moderna*, Catania, Gianotta, 1984 (prima ed. 1976), pp. 350-359.

²⁷ Il saggio più importante in proposito è indubbiamente quello di R. Celli, *Studi sui sistemi normativi delle democrazie comunali, secoli XII-XV. I, Pisa-Siena*, Firenze, Sansoni, 1976.

²⁸ PR 83, c. 246r; PR 97, c. 91v.

addirittura esorbitante: dopo aver ricordato l'intenzione della Signoria di individuare «unus iuris consultus advena qui peritissimus haberetur»,²⁹ il *De origine iuris* presenta Giovanni da Montegranaro come «doctor egregius, peritissimus in iuris civilis scientia», ricordando allo stesso tempo come si tratti di un esperto di cose fiorentine, più volte impiegato negli uffici come coadiutore di diversi Rettori. In questo caso sembra evidente che la figura del giureconsulto contribuisce ad accentuare il tono solenne e compiaciuto con cui si esprime il Prologo del 1409, e soprattutto viene impiegata per rivestire di autorità l'iniziativa statutaria. Ciò risulta piuttosto indicativo se messo in relazione con il testo della rubrica *Balia Dominorum et Collegiorum super correctione et ordine Statutorum* della *Collatio I*: non ci si può esimere dall'osservare, in effetti, che la figura del giurista di fama viene collocata giusto nel punto di maggiore visibilità dello Statuto, dove riferirsi ad un dottore celebre offriva un facile e poco impegnativo appoggio d'autorità, mentre al contrario all'interno dello Statuto non si esitava ad inserire una vecchia norma, ancora improntata dalla tradizionale diffidenza verso i giuristi, che incentrava sulla commissione cittadina la vera funzione di rivedere gli Statuti, quasi a sottolineare il carattere strumentale della menzione altamente celebrativa del *doctor iuris* poche carte indietro, e a ricordare il valore soprattutto politico della nuova compilazione. Senza contare che in un contesto di forti riecheggiamenti romanistici la figura del giurista incaricato della nuova redazione statutaria non può non presentarsi come implicitamente analoga a quella del giureconsulto del *Corpus Iuris*, Triboniano, accennando quindi all'ambizioso parallelo dell'opera statutaria della *potens civitas* con la produzione legislativa dell'Imperatore.

Osservazioni simili si possono svolgere per quanto riguarda la presenza dei cittadini incaricati di assistere il dottore nella redazione degli Statuti. Ancora una volta il punto di partenza è lo Statuto del 1322, che come si è visto non menziona alcun giurista e affida tutto il lavoro di revisione a «quattuordecim viros bonos, sapientes, providos et legales et artifices populares civitatis Florentie et amatores boni et pacifici status», che avrebbero dovuto essere scelti dalla Signoria, per iniziativa del Capitano.³⁰ Si deve considerare tuttavia che su questo punto il testo del 1409 non recepisce quello del 1322 nella forma originaria, bensì nella trascrizione che con opportune modifiche era stata inserita nello Statuto del 1355, laddove si parlava di «Sexdecim bonos viros providos sapientes et legales civitatis Florentie et amatores boni et pacifici status civitatis et districtus Florentie, quatuor videlicet de quolibet quarterio»,³¹ eletti sempre a richiesta del Capitano da Signori e Collegi. Non è il caso di dilungarsi sulla variazione tra le due redazioni; è comunque importante constatare come la composizione della commissione di «laici», pur nominata dalla Signoria, rispecchi le tradizionali forme di rappresentanza topografica e corporativa cittadina: i revisori dovranno essere artefici e popolani nel 1322, mentre nel 1355, caduta la riserva verso i Grandi, si sottolineava la consueta *equalitas* dei quartieri. Se dai testi degli Statuti passiamo a quello della Provvisione del 1351, leggiamo che la revisione è affidata a Signori, Collegi e Capitadini delle Arti; sebbene in questo caso si parli dell'autorità di disporre la revisione e non svolgerne effettivamente il lavoro, appare chiaro in primo luogo come la compilazione del nuovo Statuto faccia riferimento ai vertici del governo della città, appunto Signori e

²⁹ Per quanto mi è noto, l'uso del termine *advena* in luogo di *forensis* è assolutamente inconsueto nei testi ufficiali fiorentini del tempo; al di là del fatto che lo si potrebbe attribuire ad un membro «tecnico» della commissione del 1409 - che, dato il carattere del testo, non sembra ne necessario ne probabile - l'impiego di una espressione che riecheggia in maniera evidentissima l'uso latino classico a spese del consolidato e usuale *forensis* dà la misura di una ambizione lessicale del *De origine iuris* che tradisce una penna più che consumata nella lingua letteraria.

³⁰ *Statuto del Capitano del Popolo* cit., p. 45.

³¹ *Statuti del comune di Firenze* 12, c. 54r; *Statuto 1409*, c. 73rA.

Collegi, e non più a una commissione *ad hoc*, d'altra parte la presenza delle Capitudini ribadisce la centralità della rappresentanza corporativa, che entra direttamente in gioco nell'iniziativa statutaria. Tutto ciò scompare nelle provvisorie istitutive del tardo Trecento. Nel 1394 il compito di assistere il giurista viene affidato a otto cittadini popolari e guelfi, senza alcuna ulteriore specificazione;³² nessun riferimento topografico è neppure nella provvisoria del 1408, che tuttavia mantiene la necessità dell'*equalitas membrorum* per cui i cittadini dovranno essere dieci, dei quali otto delle arti maggiori e scioperati, e due delle minori.³³ A questo proposito si può pensare che proprio la menzione dei due esponenti delle Arti minori fosse la ragione fondamentale per cui nel 1408 non ci si limitò a confermare il testo del 1394, come era stato fatto nel 1396, ma si emanò una nuova provvisoria, pure in gran parte identica a quella di quattordici anni prima: evidentemente l'inserimento di artigiani venne inteso come elemento di contrappeso rispetto ad una iniziativa che si annunciava come fortemente coordinata agli interessi dell'oligarchia. Il numero di dieci cittadini fissato nel 1408 non venne rispettato dai lavori della commissione statutaria, che risulta composta da nove membri, presentati tuttavia nel *De origine iuris* come

decemviri... qui inter ceteros florentinos nobilitate prudentia et ingenio singolari at gubernande rei publice non mediocri scientia usuque prediti habebantur.³⁴

Utilizzando quindi i testi disponibili possiamo in questo caso tracciare una vera e propria parabola nella designazione dei cittadini incaricati delle revisioni statutarie. In particolare, è facile rilevare come gli elementi corporativi e topografici, richiamati in vario modo nella rubrica del 1322 (con la menzione degli *artifices et populares*, equamente distribuiti tra i quartieri) e nella provvisoria del 1351 (con l'inclusione delle Capitudini nella commissione statutaria) cadano di colpo nel 1394, per essere recuperati in maniera molto parziale nel 1408 e definitivamente dimenticati nel testo del 1409. Di conseguenza, da rappresentanti delle arti o dei quartieri, espressione di quella riproduzione della città in piccolo che è propria dell'idea comunale di rappresentanza,³⁵ gli statuari laici perdono ogni riferimento di questo tipo, fino a diventare, nelle espressioni certamente iperboliche ma proprio in quanto tali programmatiche del *De origine iuris*, dieci esperti di politica, scelti esplicitamente per la loro capacità di governare la città. È questo un caso estremamente indicativo di quel processo, collocato proprio negli anni a cavaliere tra XIV e XV secolo, che vede le forme tradizionali di rappresentanza e quindi di filtro della partecipazione politica, incardinate sulla organizzazione corporativa, declinare in favore di un assetto politico nel quale la presenza nelle istituzioni è determinata soprattutto da fattori esterni a quell'organizzazione, e dai legami con il gruppo di potere che dirige la vita della città.³⁶

Ancora riguardo alla commissione degli statuari, si può segnalare il ricorrere di espressioni di impronta romanistica nella designazione dei suoi componenti, che sono senz'altro ricordati come *Decemviri*, nonostante la commissione sia composta solo da nove membri: evidentemente sulla coerenza numerica prevale l'intento di equiparare gli artefici del nuovo codice ai *decemviri legibus scribundis* di romana memoria.

³² PR 83, c. 246v.

³³ PR 97, c. 91v-92r.

³⁴ Statuto 1409, c. 1rA.

³⁵ Per la quale si vedano le limpide definizioni di P. Costa, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. 1. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Roma-Bari, Laterza, 1999, specialmente pp. 23-28.

³⁶ Sul passaggio da un tipo di organizzazione elettorale in genere corporativa ad uno basato su criteri politici cfr. J. Najemy, *Corporatism and consensus in florentine electoral politics, 1280-1400*, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1982; più in generale Fubini, *Dalla rappresentanza sociale* cit., pp. 48-61.

Quanto al compito che alle varie commissioni viene affidato, si è già detto l'essenziale: non vi è in quest'ambito una particolare discontinuità tra le formulazioni di periodi diversi, che convergono intorno ad alcuni concetti fondamentali. Innanzitutto infatti prevale, nella definizione del fine della revisione statutaria, un'accezione per così dire negativa: si intende cioè in primo luogo eliminare gli elementi difformi, inutili o confusi delle norme, e non creare un corpo normativo nuovo. Questo aspetto, peraltro più che usuale nella prassi statutaria comunale, si esprime soprattutto nella priorità data, nelle rubriche come nelle provvisori istitutive, ad un intervento che corregga la degenerazione della massa normativa ricomponendola in un ordine coerente e funzionale alla pratica degli uffici e dei tribunali. E' in effetti al termine *corrigere*, usato già nel 1322, che fa ricorso ancora la provvisione del 1408.

Un secondo concetto fondamentale è senz'altro quello dell'ordine, che si pone come prospettiva «in positivo» del lavoro statutario: un lavoro che consiste nell'esaminare il materiale normativo, espungerne tutti gli elementi abnormi e ricondurlo ad un ordine che ne restituisca in qualche modo la validità originaria. Controparte dell'*ordo-ordinatio*, e in qualche modo sua realizzazione concreta, è la *concordia-concordantia*, concetto impiegato in maniera costante attraverso tutto il '300, a designare la composizione delle norme in unità ordinata, al di sopra della loro reciproca *discordantia*; peraltro non è forse inopportuno osservare come la *concordantia* non coincida con l'uniformità, né propriamente con l'assenza di disposizioni eterogenee, quanto piuttosto con la loro composizione. Il modello che ci si deve attendere dallo Statuto non è quello della trattazione monolitica assolutamente priva di incoerenze, quanto piuttosto quello che i giuristi leggevano nel Decreto, *Concordia discordantium canonum*: insieme di norme di provenienza diversa che la dottrina del giurista, e poi quella del giudice nell'attività dei tribunali, avrebbe dovuto ridurre ad unità. Dunque troviamo i concetti di ordine e concordanza espressi in maniera diversa ma parimenti centrali nella provvisione del 1394, seguita da quella del 1408, nelle quali prevale l'espressione *concordia-concordantia et ordo*, e nella provvisione del 1396, laddove si parla piuttosto di *ordinatio*. Il motivo della necessità dell'*ordo-ordinatio* è abbastanza chiaramente indicato: laddove regna l'opposto dell'ordine, la *confusio*, «*editur ius publicum et privatum*», in quanto coloro che debbono esercitare la giustizia non riescono ad orientarsi nella intricata e vastissima normativa - «*per rectores et officiales et offitiis parvo tempore presidentes... non possunt intelligi... nec etiam in memoria retineri*».³⁷

Seguendo lo schema delle provvisori trecentesche, anche il *De origine iuris* procede a delineare il compito affidato alla commissione statutaria, definendone i fini e le procedure. Come si è accennato, costante è la menzione dell'*ordo-ordinatio* come obiettivo fondamentale della nuova redazione, che però nella nostra prima rubrica si trova collocata in una argomentazione articolata:

...In omnibus negotiis et maxime in gubernatione regnorum civitatumque potentum necessarius est ordo et ut certa stabilisque rebus gerendis forma sit attributa.

... Videruntque pleraque in gubernatione huius tam ampie civitatis tamque potentis non certis rationibus legibusque administrari sed confuse potius atque implicite, et inde posse et multas cum publicas tum privatas incommoditates sequi statumque eius sensim labefactari.

Un passaggio, questo, dove la novità rispetto a quanto già presente nelle provvisori non consiste nelle motivazioni immediate o nella consapevolezza della necessità dell'*ordo*, che coincidono con i testi precedenti anche nelle espressioni usate, bensì nella ragione di fondo di quella necessità, che fino al 1409 non è mai esplicitata, mentre nella rubrica del

³⁷ Si tratta delle espressioni usate dalla provvisione del 1394: PR 83, c. 246r.

1409 è chiaramente connessa con la *potentia* acquisita dalla città, una potenza proiettata nel dominio sul territorio e sulle città soggette (*ampia*), come più chiaramente si afferma in altri passi della medesima rubrica. Il richiamo alla *potentia* di Firenze appare sicuramente uno degli elementi ideologicamente più pregnanti del testo: si deve considerare infatti come il concetto di *potentia* sia sostanzialmente incompatibile con quello di *iurisdictio*, sul quale la dottrina del diritto comune aveva fondato la validità di ogni potere;³⁸ di conseguenza l'uso di quel concetto nel *De origine iuris* è un eloquente segnale di quanto il testo introduttivo allo Statuto si ponga su un piano di estraneità rispetto alle tradizionali forme di legittimazione politica. La sostanziale continuità, dunque, nelle argomentazioni presentate per delineare i compiti e le finalità della revisione statutaria, trova nel *De origine iuris* un punto di snodo essenziale, laddove ai tradizionali richiami all'ordine foriero di buon governo si aggiunge l'ambiziosa affermazione di sé come città dominante, che richiede un nuovo ordine normativo proprio in virtù di tale acquisita potenza. Una tale variazione rispetto all'orientamento delle provvisorie trecentesche induce in effetti a soffermarsi sull'effettivo significato del concetto di *ordo*, che nel testo del *De origine iuris* non sembra limitato all'accezione che abbiamo individuato nelle pagine precedenti. Se è vero infatti che le espressioni che segnalano la necessità dell'*ordinatio-concordantia* coincidono con i passi analoghi delle provvisorie istitutive, la giustificazione fortemente celebrativa del *De origine iuris* pare introdurre un elemento ulteriore: la necessità dell'*ordo* è infatti legata ad una particolare circostanza storica, quella della nascita dello stato territoriale, e quindi da una sostanziale novità nella storia fiorentina; di conseguenza, non riscontriamo più il termine nell'accezione di recupero di un assetto già dato che tende a perdersi a causa del naturale e disordinato accumularsi delle norme, ma piuttosto (o anche) in quella di composizione di un ordine *nuovo*, creato in maniera originale. In questo senso può essere significativo accostare questo aspetto del dettato statutario ad un testo di alcuni anni precedente, ma che è legittimo riconoscere nella medesima prospettiva politica: il testo cioè del Parlamento del 1 settembre 1378, laddove in particolare si affermava che

Cum... necessarium censeatur... circa multa providere et de iam hactenus Statutis provis et ordinatis mutare, revocare et limitare, et quamplura noviter edere, et seu multis modum et formam dare, et in multis agendis *novum ordinem* apponere et statuere, et a multis retro legibus, ordinamentis, Statutis, reformationibus, observantiis, consuetudinibus et formis in totum et ab aliquibus in partem discedere...

Et cum ad presens propter novitates occursas, populus fere in aliquo *ordine* non existat et totum regimen sit in suis membris et fere in omnibus aliis conquassatum et sine *ordine*, et necesse sit quasi totam rem publicam comunis Florentie reformare, alias in perditione cum ruina videtur...³⁹

La necessità di un *novus ordo* non recuperato dal passato ma costruito originalmente, a seguito di circostanze storiche più o meno chiare che hanno creato una profonda rottura con i modi politici dei decenni precedenti, è un elemento che si introduce nel linguaggio normativo fiorentino proprio con il Parlamento del 1378, e che ritroviamo in forma solo parzialmente modificata nel *De origine iuris*, quasi a rimarcare la contrastata continuità di un discorso istituzionale iniziato nei turbolenti mesi del 1378. La pregnanza di questa nuova accezione del termine *ordo* non contraddice la constatazione del carattere composito dello Statuto, che si presenta appunto come la composizione di elementi diversi e solo faticosamente (e non sempre) coordinati. Sottolinea però un carattere altrettanto saliente di

³⁸ Cfr. P. Costa, *Iurisdictio. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale*, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 170-171: «da sinonimia tra *iurisdictio* e *potentia* è la fine di *iurisdictio*»

³⁹ Cito dall'edizione a cura di R. Trexler, *Il parlamento fiorentino del 1 settembre 1378*, «Archivio storico italiano», CXLI, 1985, pp. 437-475, in particolare p. 441.

esso, il fatto cioè di essere una realizzazione originale, non un aggiornamento di esempi passati: in breve, una forma del tutto nuova e inedita di *ordinatio-concordantia* della materia normativa.

Il procedimento per la realizzazione di quell'*ordo* non è sostanzialmente diverso da quello delineato per le revisioni trecentesche, incentrato su un concetto molto ampio di *correctio*, che comprende una vasta gamma di possibilità di rielaborazione. Tuttavia, il testo del *De origine iuris* si segnala per una spiccata aderenza al testo romanistico: il lavoro statutario si conclude «dissipatas leges et instituta, contrariis atque supervacuis sublatis», così come l'incarico affidato da Giustiniano ai suoi giureconsulti si era concluso «supervacua longitudine semota». ⁴⁰ Un'operazione di cui la nostra rubrica segnala la difficoltà, specialmente per il giurista incaricato, che «non sine magno et gravi suo labore ingens hoc opus potuit absolvere»; d'altro canto, anche la composizione del Digesto era stata «res quidem nobis difficillima, immo magis impossibilis videbatur». ⁴¹

I testi che abbiamo fin qui esaminato non si limitano ad enfatizzare l'utilità del lavoro statutario: in certi casi delineano, sebbene in forme alquanto generiche, i caratteri generali delle norme che gli Statuti dovranno comprendere. Vi troviamo infatti definizioni tipologiche che nella vastità delle disposizioni delle magistrature individuano quelle che andranno a costituire il codice statutario. Può sembrare banale rilevarlo, ma se si considera quanto lo Statuto per natura sia la normalizzazione (*ordinatio* o *concordantia*, per usare i termini che abbiamo letto nelle nostre fonti) di testi già esistenti, si capisce come l'unico momento propriamente «codificatorio» della revisione statutaria consista proprio nei criteri attraverso i quali quei testi vengono selezionati. Se prendiamo avvio ancora una volta dal precedente del 1322, incontriamo già una delimitazione estremamente netta: la revisione statutaria dovrà prendere in considerazione «illas [reformationes] que continerent ius vel legem inducunt». Se per *ius* si dovranno intendere in primo luogo le disposizioni in uso nei tribunali, si possono forse per contro vedere nelle *leges* tutte le norme di natura istituzionale; sebbene il testo non ci autorizzi ad azzardare identificazioni di sorta. Più ampi sono i criteri dettati dalla Provvisione del 1351: in questo caso si parla di

statuta, reformationes provisiones que pro generalibus legibus debeant observari seu que generaliter disponant de aliquo seu aliquibus negotiis populi et comunis Florentie.⁴²

Riscontriamo qui l'uso del concetto di generalità delle norme selezionate, che tuttavia si innesta sulla medesima articolazione di *leges* in senso lato e di leggi *de negotiis populi et comunis*.

Saltando alla provvisione del 1394, questa dispone che gli statuari selezionino gli «Statuta, ordinamenta, reformationes provisiones que legem facerent seu et leges de negotiis publicis disponerent». ⁴³ In questo caso sembra di poter individuare una più netta articolazione nella pur sintetica definizione: se infatti le *leges de negotiis publicis* si dovranno riferire necessariamente alle disposizioni riguardanti gli uffici e le magistrature, l'altro elemento della definizione dovrà coincidere con l'insieme delle norme che non rientrano nella categoria precedente, vale a dire le norme a carattere strettamente giudiziario. D'altra parte, è proprio la provvisione del 1394 ad introdurre la bipartizione tra *ius publicum* e *ius privatum*, che verrà poi ulteriormente sviluppata nel testo del *De origine iuris*. Questo, infatti, ricordando la confusione che regna tra le varie disposizioni legislative, osserva che

⁴⁰ Const. *Deo auctore* = Cod. I, 17, 1, 7.

⁴¹ Const. *Deo auctore* = Cod. I, 17, 1, 2.

⁴² PR 38, c. 196r.

⁴³ PR 83, c. 246v.

Que vero confusio inde initium traxerat quoniam multe leges atque instituta quibus hec regitur civitas, non solum ille que ad ius dicendum spectant sed et ille insuper que de magistratuum officiis disponunt, ita erant disperse...

In questo caso non si possono davvero nutrire dubbi riguardo al contenuto di queste espressioni, che evidentemente designano di una parte (*leges que ad ius dicendum spectant*) il diritto applicato nei tribunali, dall'altra (*leges de magistratuum officiis*) le leggi che regolano le competenze dei magistrati e degli uffici. D'altra parte, un suggerimento nel senso di siffatta distinzione veniva proprio da quel primo libro del Digesto che abbiamo visto riecheggiare in maniera insistente nelle due rubriche iniziali dello Statuto, e in particolare dal frammento ulpiano del *De iustitia et iure*, laddove si enunciava la celebre distinzione «publicum ius est quod ad statum rei Romane spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem».⁴⁴

Alla luce di considerazioni del genere, è possibile guardare indietro all'origine dell'iniziativa statutaria, e leggere nella provvisione del 1394 la consapevolezza di una necessaria distinzione tra ciò che regola la struttura istituzionale della città e il diritto in base al quale i tribunali giudicano; una distinzione che ci si potrà attendere di veder riprodotta nel testo dello Statuto, anche perché la provvisione del 1408 usa a questo proposito le stesse parole della precedente. Ciò pare piuttosto rilevante se connesso con un tratto significativo dello Statuto del 1409, la sua singolare disposizione formale: è infatti anche sulla scorta di una definita distinzione tra *publicum* e *privatum* che in luogo della tradizionale disposizione Statuti del Podestà - Statuti del Capitano viene scelta una organizzazione della materia che - almeno nelle grandi partizioni del testo - isola le sezioni dedicate alle magistrature (dalla Signoria agli ufficiali del territorio agli stessi rettori forestieri) da quelle riguardanti le cause civili e penali, introducendo così una articolazione del testo del tutto nuova rispetto alla tradizione degli Statuti trecenteschi.

In conclusione, accostare la rubrica iniziale della redazione statutaria del 1409 ai testi affini dell'intero XIV secolo consente di individuare quali fossero i nodi essenziali in cui il testo del 1409, attraverso il consapevole impiego della tradizione romanistica o la forzatura delle forme precedenti, opera un più forte distacco dalla legislazione trecentesca, e quali invece i più rilevanti punti di contatto con quella legislazione. Tra i primi, andrà ricordata la presentazione di un assetto normativo materialmente cambiato, già articolatosi in una serie di depositi documentari, che lo Statuto pretende di aver unificato e ordinato; altrettanto rilevante la presentazione della commissione statutaria, nella quale è sembrato di scorgere un esempio paradigmatico della nuova concezione della rappresentanza emersa dalla storia cittadina del tardo Trecento. Ancora, profondamente innovativo il riferimento alla *potentia* della città, o la netta e consapevole distinzione tra diritto pubblico e diritto privato, del tutto estranea alla normativa cittadina ancora del pieno Trecento. Aspetti che in modo diverso tendono a convergere sulla nuova accezione del concetto di *ordo* cui abbiamo fatto riferimento: l'ordine proprio della compilazione statutaria non è più semplicemente la ricomposizione di norme diverse, ma piuttosto è l'ordine in cui le istituzioni sono strutturate, la «forma qua regitur civitas», vale a dire la logica di fondo della vita istituzionale cittadina. Ultima espressione di una secolare tradizione di revisioni, aggiunte, aggiornamenti intorno all'antico nucleo degli Statuti del Capitano e del Podestà, lo Statuto del 1409 esordisce quindi con un testo, il *De origine iuris*, nel quale quella tradizione è materialmente

⁴⁴ Dig. I, 1, 1, 2.

reimpiegata, ma orientata in una prospettiva del tutto nuova, quella della definizione complessiva, storicamente coerente e politicamente connotata dell'assetto costituzionale della città.

Tra i caratteri fondamentali del *De origine iuris* vi è, come noto, il fatto che il testo con cui si apriva lo Statuto del 1409 non sopravvisse alla rielaborazione del 1415, dalla quale uscì la nuova versione dello Statuto approvata nello stesso anno e ben nota agli studiosi grazie all'edizione settecentesca. La rubrica I venne infatti totalmente espunta, come testimoniano eloquentemente i segni di cassazione apposti direttamente sul codice del 1409. I motivi di quella così rilevante espunzione, per nulla isolata peraltro nel complesso dello Statuto, andranno ricondotti ai medesimi aspetti che abbiamo segnalato come più innovativi del *De origine iuris*, entrati in conflitto con gli orientamenti di una parte dell'opinione politica fiorentina. È importante tuttavia notare come la cassazione della rubrica I fosse in realtà solo parziale, in quanto il testo venne rifiuto, non senza rilevanti modifiche, nel Prologo della redazione del 1415.⁴⁵ Guardando alla struttura generale che il codice statutario ricevette nel 1415, si può osservare come mentre nel 1409 il testo più impegnativo dal punto di vista ideologico era collocato all'inizio della *Collatio I* sugli uffici di governo, quasi a suggerire l'immediata emanazione delle rivendicazioni del *De origine iuris* da quel nucleo di potere incentrato sulla Signoria, nel 1415 il Prologo è un testo esterno agli Statuti, e comunque posto ad apertura del Libro I sui rettori, quindi con una valenza politica molto stemperata. Lo stesso effetto di attenuazione della valenza politica del testo di avvio dello Statuto è indotto dall'inclusione di un passo singolare:

Hic enim quintus [cioè il Libro V sugli ufficiali cittadini] parum, aut modicum est tactus, quia frequenter mutabilia continet, prout rei publice expedit.

Che il Libro V del 1415, cioè la rielaborazione delle prime IV *Collationes* del 1409, fosse trattato meno degli altri è di per sé un'affermazione ai limiti dell'ironia, dal momento che quel libro da solo occupa nel testo del 1415 uno spazio superiore a quello degli altri quattro messi insieme: un'affermazione del genere andrà letta soprattutto come tentativo di mortificare la portata innovatrice della parte più significativa della versione del 1409, cioè quella sui meccanismi istituzionali. Una procedura simile si può osservare all'interno del Prologo stesso; vi si leggono infatti espressioni come queste:

[Civitas fiorentina] a cunabulis suis parva possidens opes, et angustis finibus contenta, Deo auctore, eius gubemante imperium divitiis opibus ut plurimum aucta, terminos, et agros suos ampliavit, sue dictioni infinita castella, civitates, et oppida subiciendo et leges et constitutiones suas multiplicavit...⁴⁶

Si tratta evidentemente di richiami espliciti al dettato della soppressa rubrica *De origine iuris*, che tuttavia si inseriscono in un contesto profondamente diverso: se infatti nel 1409 espressioni simili erano chiaramente avanzate come giustificazione principale dell'iniziativa statutaria, qui appaiono inserite in un testo nel quale la medesima funzione è svolta, nelle righe iniziali, da un brano di tutt'altra natura, in cui la necessità delle leggi in generale viene ricondotta alla debolezza umana:

⁴⁵ Sul passaggio dal *De origine iuris* al Prologo del 1415 si veda Fubini, *Diplomazia e governo* cit., pp. 61-64.

⁴⁶ Gli Statuti del 1415 si leggono nella vecchia e alquanto difettosa edizione settecentesca, *Statuta Populi et Communis Florentiae publica auctoritate collecta castigata et praeposita, anno salutis MCCCCXV*, Friburgi, apud M. Kluch [ma Firenze, Stamperia Bonducciana] 1777-1783. Ho riportato un'edizione più accurata del solo Prologo qui di seguito nell'Appendice II, cui si rimanda per i testi citati.

Cum humana natura dietim labatur ad delicta, pronaque et facilis ad disentiendum, nova tot cotidie generet iniurgia, pacis emula, mater litium, ut, nisi effrenatam cupiditatem et appetitum noxium iustitia et iuris disciplina sua virtute reprimeret...

Di conseguenza, nonostante il mantenimento di alcuni dei passaggi più pregnanti del *De origine iuris*, il loro spostamento all'interno del testo, e la sostituzione nelle prime righe del Prologo di brani come quello citato, comportano senza dubbio il passaggio da una ispirazione eminentemente politica ad una più propriamente morale, che mette in secondo piano la novità, enfatizzata nel 1409, della costruzione di un *territorium* governato dalle leggi fiorentine.

Per restare nell'ambito delle espressioni formali, si deve rilevare come il prologo del 1415 presenti una tendenza anche più spiccata del *De origine iuris* verso le citazioni romanistiche. Nel Prologo infatti viene resa esplicita la citazione della costituzione *Deo Auctore*,⁴⁷ che nel 1409 era rimasta implicita per quanto chiaramente presente; per designare il Libro III sulle cause penali, inoltre, viene usata la definizione di *liber terribilis*, comunemente riservata ai due libri penalistici del Digesto,⁴⁸ e non è raro trovare lungo il testo espressioni che riecheggiano usi latini, come l'accento alle leggi con cui «res divine et humane bene disponuntur». Riecheggianti questi che andranno ricondotti ad una ispirazione del Prologo che, a causa o anche solo in considerazione della presenza tra gli statutori di Paolo di Castro e Bartolomeo Volpi, risulta decisamente più colta di quanto non lo fossero le iperboliche affermazioni del *De origine iuris*: a riprova di una ispirazione del genere si veda l'uso alternato dei concetti di *sensum* e *sententia* che è chiaramente caratteristico della terminologia esegetica dell'insegnamento scolastico.⁴⁹

A proposito dei due dottori, tuttavia, non si può non notare come la loro presentazione sia alquanto più sobria di quella riservata al molto meno illustre Giovanni da Montegranaro:

... per egregios et famosos iuris utriusque doctores in hac alma urbe legentes infrascriptos, coadiuvantibus et operantibus prudentissimis et expertis procuratoribus et notariis infrascriptis.

D'altra parte, il Prologo non fa diretto riferimento ai protagonisti della revisione statutaria, limitandosi a riportarne i nomi alla fine del testo: evidentemente si volle ridimensionare il legame tra l'iniziativa statutaria e il gruppo politico dal quale quell'iniziativa era espressa. Una circostanza questa che valorizza per opposizione il caso del *De origine iuris*, in cui una rubrica dello Statuto, destinata in quanto tale a seguire le sorti di tutto il codice, presentava in una luce encomiastica e compiaciuta le virtù non solo del giurista ma anche dei laici incaricati del lavoro statutario, segno della volontà di fare dello Statuto un punto d'appoggio per le aspirazioni di quella precisa parte politica.

In conclusione, la rielaborazione del testo del 1409 nel suo corrispondente del 1415 pare rispondere a due finalità essenziali: da un lato, stemperare le affermazioni più esplicite del *De origine iuris* quanto alla nascita del progetto statutario e alle personalità politiche in esso coinvolte; dall'altro, consentire l'acquisizione di alcuni concetti essenziali di quel progetto nel patrimonio statutario cittadino, usando la coloritura romanistica e la retorica legata alle figure dei due dottori. L'esito della nuova redazione avrebbe testimoniato il

⁴⁷ «Deo auctore, eius gubernante imperium...».

⁴⁸ Cfr. Ascheri, *I diritti* cit., p. 35.

⁴⁹ «Collegerunt ergo in unam sententiam, quae variis constitutionibus dispersa sunt, et sensum earum clariorem effecerunt...».

successo di una simile procedura: quanto al tradursi del dettato statutario nella vita pubblica degli anni successivi, sarà compito degli studiosi approfondire la ricerca, continuando l'analisi delle fonti normative fiorentine.

APPENDICE I

Statuto del 1409 – rubrica *De origine iuris*
 ASF, *Statuti del comune di Firenze* 23, c. 1rAB.

In Christi nomine. Incipit Tractatus primus statutorum Populi et Communis Florentie⁵⁰

De origine iuris rubrica I⁵¹

Bene⁵² quidem prudenterque cogitaverunt magnifici viri Priores Artium Vexilliferque Iustitie, quibus anno millesimo quadringentesimo octavo mensibus septembris atque octobris preesse Fiorentine rei publice ut nos nunc presumus sorte obvenit, quod in omnibus negotiis et maxime in gubernatione regnorum civitatumque potentum necessarius est ordo et ut certa stabilisque rebus gerendis forma sit attributa. Et quod ubi indistinte atque permiste res aguntur et confuse vivatur nichil stabile, nichil firmum aut perpetuum esse potest. Sed omnia perturbari et infra non longum temporis spatium corruiere necesse sit. Videruntque pleraque in gubernatione huius tam ample civitatis tamque potentis non certis rationibus legibusque administrari sed confuse potius atque implicite. Et inde posse et multas cum publicas tum privatas incommoditates sequi statumque eius sensim labefactari. Que vero confusio inde initium traxerat quoniam multe leges atque instituta quibus hec regitur civitas, non solum ille que ad ius dicendum spectant, sed et ille insuper que de magistratuum officiis disponunt, ita erant disperse et quedam tam ignote ut ad paucorum notitiam pervenissent. Multe etiam ad invicem repugnantes et aliquae penitus contrarie et de eadem re diversis temporibus non una sed plures leges promulgate reperiebantur. Nonnullae etiam leges atque instituta esse videbantur que correctione indigerent et de quibus aliter caveri publica exigeret utilitas. Idcirco autem hec evenerant quoniam a quinquaginta ferme annis citra florentina civitas divina favente gratia divitiis opibusque plurimum adaucta agrorum suorum terminos multum dilataverat qui prius angustiis finibus continebantur, et plurimum non solum castella sed et civitates ditioni sue subiecerat. Unde necessarium fuit quod pro diversitate bellorum negotiorumque que multa et varia quotidie in tempore gerebantur ut multe leges et instituta publica ederentur. In tanta ergo rerum et temporum varietate non potuit evitari quin aliquando discrepantes inter se leges proferentur sancirenturque. Summa ideo difficultas erat et laboriosum nimis in tanta legum et institutorum perplexitate atque ut verius dicamus confusione earum cognitionem consequi. Pro his ergo difficultatibus ac confusione tollendis utque omnia distinguerentur et in certam formam redigerentur ipsis Prioribus eorumque Collegiis hoc agentibus sancitum lege est ut decemviri eligerentur atque unus iuris consultus advena qui peritissimus haberetur quibus opus istud infra anni spatium exigendum committeretur. Electi autem decemviri sunt qui inter ceteros cives florentinos nobilitate et ingenio singulari atque gubernande rei publice non mediocri scientia usuque prediti habeantur: qui vero hi fuerunt infra describentur. De iuris consulto vero diligens habita est inquisitio. Cognoscebatur enim admodum paucos [1rB] esse, qui tam ingens, tam difficile, tam

⁵⁰ Tractatus è corretto su rasura da Collatio, primus è corretto da prima.

⁵¹ L'intero testo della rubrica è sbarrato da due segni trasversali. La cassazione è segnalata inoltre dall'espressione va-cat posta all'inizio del primo e alla fine dell'ultimo rigo. La parola cassum è annotata due volte a margine sinistro di c. 1r e una volta a margine destro.

⁵² La lettera B è minaita.

necessarium tantique ponderis negotium possent aut scirent explere et ei qui ad hoc opus vocaretur totum fere negotii huius pondus esse sustinendum. Sed tamen inter ceteros omnium actor ad hanc rem peragendam et utilior est habitus vir prudentissimus et in iuris civilis scientia peritissimus dominus Iohannes de Montegranaro, doctor egregius, quive in omnibus pene Italie civitatibus illustribus non semel tantum sed pluribus in diversis temporibus vicibus iuridicando prefuerat. Eius erant mores virtus et scientia et bonitas civibus cunctis nota. Sex enim vicibus intra annos triginta cum potestatibus huius urbis iuridicando prefuerat atque primum locum tenuerat. Noverat vir hic acris ingenii mores et leges omnes florentinas, formam etiam qua gubernatur civitas hec et omnes nostras consuetudines civiumque ingenia egregie tenebat. Et ad florentinam rem publicam singularem benevolentiam gerebat. Omnium idcirco consensu operi huic prepositus est, quod ipse summa cum caritate suscepit ob utilitatem solum florentini populi utque eius nominis pulcherrimi operis huius memoria ad omnem nostram posteritatem penetraret. Cum consilio igitur infrascriptorum decemvirorum ab ipisisque adiutus in hunc ordinem et formam quam in his novem collationibus continetur dissipatas leges et instituta contrariis atque supervacuis sublatis infra anni spatium redegit. Pleraque insuper inutilia statui huius rei publice correxit et aliquas salutare auctoritate populi florentini deinde confirmatas edidit. Et hoc quidem tam eximia diligentia tam ferventi studio tamque vigili cura ab eo actum est quod nil addi potuisset. Verumtamen non sine magno et gravi suo labore ingens hoc opus potuit absolvere. Quam vero opus hoc laudabile quam utile quamve necessarium fuerit magis huius etatis civibus quam posteris perspicuum esse poterit. Quoniam ii qui nunc vivunt ex confusione et difficultate que in tenendis legibus florentinis hactenus fuit facilius presentis operis utilitatem poterint diiudicare. Poterunt tamen qui post nostram sequentur etatem si diligentiam suam excitare voluerint et ea que hac in prefatione scripta sunt, hac cogitatione complecti. Scire tamen debent omnes et qui nunc sunt florentini cives et qui post nos sequentes multum⁵³ et nos et ipsos debere iis qui laborem hunc tolleraverunt et memoriam nominum suorum cum laude ipsorum incorruptam inviolatamque servare. Hoc totum opus in duo volumina est redactum⁵⁴ et in novem Collationes divisum quarum Prima tria maiora offitia huius urbis cum eius membris colligit, Secunda omnia offitia civilia dicte civitatis que intra urbem principaliter exercentur, Tertia census et oblationes quasque et quascumque de rebus et personis ecclesiasticis et eorum privilegiis⁵⁵ disposita, Quarta iurisdictiones rectorum comitatus et districtus et offitia extrinseca, Quinta offitia rectorum forensium cum civium offitiis, Sexta civilium causarum cognitiones et decisiones cum materia cessantium et fugitivorum debitorum, Septima proconsulatum artis iudicum et notariorum mercatorum et artificum cum extimis, Octava cognitiones et punitiones quorumcumque criminalium et extraordinaria quoque, VIIIa Ordinamenta iustitie contra magnates; et allegari debeant statuta et ordinamenta infrascripta per rubricas capitula paragraphos et versiculos. Nomina dictorum decemvirorum: Nicolaus Iohannis de Uçano, Bartholomeus Tomasii de Corbinellis, Rossus Pieri Rossi, Pierus Iacobi de Baroncellis, Lopus Iohannis de Nicolinis, Berardus Bonacursii Berardi, Ludovicus Guccii della Badessa, dominus Masius Luce de Albiçis et Angelus Philippi ser Iohannis de Pandolfinis.^g

⁵³ *Segue de depennato.*

⁵⁴ *Segue est depennato.*

⁵⁵ *vilegiis corretto su rasura.*

^g *A margine destro la mano coeva che ha cartulato il codice annota: 1 I^a 65 II^a 171 III^a 186 IIII^a 224 V^a 264 VI^a 311 VII^a 351 VIII^a 419 VIII^a.*

APPENDICE II

Prologo degli Statuti del 1415.

ASF, *Statuti del comune di Firenze* 24, c. 5rv.¹

Cum^a humana natura dietim labatur ad delicta, pronaque et facilis ad disentiendum,^b nova tot cotidie^c generet iurgia, pacis emula, mater litium, ut, nisi eius effrenatam cupiditatem et appetitum noxium iustitia^d et iuris disciplina sua reprimeret, iam extra mundi terminos exularet concordia, et per genus humanum itum esset in profundum malorum. Prava enim non nisi ad regulam corriguntur.^e Quam prudentissime ab origine^f sua recognoscens^g civitas florentina aliis semper prepollens morum institutis, peritia sciendi, facundia^h loquendi, cupivit et adamavitⁱ legum gubernaculis regi, quarum auctoritate^j res divine et humane bene disponuntur, iniquitates expelluntur, peccatores^k terrentur, innocentes^l sine formidato supplicio^m inter improbos secure vivunt, sed a cunabulis suis parva possidensⁿ opes, et angustis finibus contenta, Deo auctore,^o eius gubernante imperium^p divitiis, opibus utplurimum aucta, terminos, et agros suos ampliavit, sue dictioni infinita castella, civitates, et oppida subiciendo et leges et^q constitutiones suas multiplicavit, quarum alique contrarie, alie ambigue,^r alie superflue,^s alique per desuetudinem delete, alie sparse et inordinate inutilibus prefationibus utentes, ita confuse, et obscure ut vix earum

¹ Il testo è edito in *Statuta Populi et Communis Florentiae publica auctoritate collecta castgata et praeposita, anno salutis MCCCCXV*, Friburgi, apud M. Kluch [ma Firenze, Stampera Bonducciana], 1777-1783, vol. I, pp. 1-4. Nel proporre una nuova edizione che emendasse le evidenti mancanze di quella settecentesca, ho scelto di riportare la versione dell'unico codice statutario in cui si trovino le sottoscrizioni della commissione incaricata. Trattandosi tuttavia di un testo controverso, che ebbe una tradizione manoscritta complicata fin dai primissimi anni dopo la promulgazione, ho ritenuto utile fornire nell'apparato in nota le varianti che si riscontrano negli altri codici conservati nell'Archivio di Stato di Firenze. A questo proposito ho utilizzato le seguenti abbreviazioni, che fanno sempre riferimento al già citato fondo *Statuti del comune di Firenze*. B = *Statuti* 25; C = *Statuti* 28; D = *Statuti* 29; E = *Statuti* 30; S = Versione dell'edizione a stampa.

^a Il codice principale non riporta alcuna intitolazione per questa rubrica. In C è il titolo Prologus, mentre solo S introduce la dizione Proemium

^b disentiendum (la seconda s è aggiunta nell'interlinea superiore) C

^c quotidie S

^d iustitiae S

^e cocorriguntur (il primo co- depennato) C

^f orrigine C

^g re- aggiunto nell'interlinea C

^h fecundia C

ⁱ amavit C

^j autoritate C

^k pecchatores C

^l innocentes C

^m suplicio CD

ⁿ corretto su possident C

^o autore C

^p imperium C

^q omesso in S

^r ambigue C

^s segue et C

notitia haberi posset: quod in tanta negotiorum^t multitudinem, et rerum varietate et humana memoria deficiente, paulatim novas properante natura edere formas vix evitari potuit. Fuit ergo necessarium et utile rei publice ne ulterius in incerto laberetur, tantam multitudinem legum et constitutionum amputare, prolixitatem litium tollere ad brevitatem reducendo, et caliginem earum iudicum diffinitionibus insidiantem declarando, omniaque prefata per alios cepta,^u et tamquam desperata,^v deserta, sub vigili cura, et assidua sollicitudine, acris, et magne gravitatis virorum Officialium^w Montis infrascriptorum, quibus, ut curosis, et avidis honoris huius^x operis perfectio^y iniuncta^z fuit cum summo^{aa} labore, indefesso studio per egregios et famosos iuris utriusque doctores in hac alma urbe legentes infrascriptos, coadiuvantibus^{ab} et operantibus prudentissimis et expertis procuratoribus, et notariis infrascriptis, suggerentibus dubia, et alterationes in iudiciis^{ac} circa leges et institutiones et decisionem causarum assidue versatas,^{ad} cum tanta claritate et sinceritate qua maior excogitari^{ae} nequeat, cum Dei auxilio celerrime cupito^{ag} fini, et optato^{ah} voto tradiderunt et ad proprium terminum tulerunt; superflua^{ai} enim resecaverunt, ad concordiam contraria^{aj} reduxerunt, ambigua et obscura^{ak} declarata^{al} et sincera effecta^{am} sunt per desuetudinem inusitata, delerunt prefationes inutiles, reiecte^{an} inordinatas,^{ao} congruis subdere titulis^{ap} addicientes^{aq} quidem,^{ar} et detraentes^{as} interdum, verba mutant, ubi rei^{at} comoditas^{au} et necessitas exigebat, sensu, et sententia earum nullatenus mutata. Collegerunt^{av} ergo in unam sententiam, que variis^{aw} constitutionibus dispersa sunt, et

^t negotiorum CDES

^u accepta (ac- *depennato*) C

^v indesperata B

^w offitium CE

^x huius *aggiunto nell'interlinea superiore in D*

^y perfectionem S

^z iniuncta C

^{aa} sumo C

^{ab} coadiuvantibus C

^{ac} iudiciis C

^{ad} veritas C, versantibus S

^{ae} *segue debeat depennato C*

^{ag} cupito *aggiunto a margine destro*

^{ah} *corretto su optato C*

^{ai} *segue erant depennato C*

^{aj} contrariam (*la m è depennata*) C

^{ak} obscura E

^{al} ambigua et obscura declarata *è riscritto su rasura in B.*

^{am} *segue s depennata C*

^{an} reicere S

^{ao} inordinate C

^{ap} congrue subdere titulis D, congrue subdere titulos S

^{aq} adicientes S

^{ar} quedam E

^{as} detrahentes BCD

^{at} rey C

^{au} commoditas S

^{av} colligerunt BE

^{aw} *segue et depennato C*

sensum^{ax} earum clariorem effecerunt, et adeo in unam luculentam consonantiam reducerunt, et in unum convertere compendium^{ay} [c. 5v] ut pro confusione et^{az} antiqua obscuritate legum legant causidici claritatem et sinceritatem et pro magnis voluminibus parva totumque ius antiquum per sexaginta annos ferme^{ba} confusum, nunc vero omni labe purgatum in quinque libros est divisum. Primus enim intitulum de electione^{bb} et^{bc} officio^{bd} forensium officialium^{be} civitatis Florentine.^{bf} Secundus continet causarum civilium cognitionem et decisionem. Tertius causarum criminalium^{bg} gravia. Hic enim liber terribilis est, comminans penas peccatoribus^{bh} et eos a transgressione^{bi} legum formidine pene abstinere docens, cum materia cessantium et fugitivorum, et Ordinamentis Iustitie. Quartus proconsulatus^{bj} artis iudicum et notariorum, et mercatorum et artificum et quedam extraordinaria cum extimis. Quintus vero regulat officia^{bk} civium intrinseca^{bl} et extrinseca^{bm} quadripartitum tractatum referens. Primus enim tractatus ambit tria maiora officia^{bn} huius civitatis cum scrutiniis^{bo} et devetis et aliis suis membris. Secundus omnia officia^{bp} civium, que intra urbem exercentur. Tertius festiva S. Iohannis patroni huius alme urbis, oblatione et census^{bq} eadem die fiendos et quecumque de rebus et personis ecclesiasticis et earum privilegiis ordinata. Quartus officia^{br} civium rectorum comitatus et districtus,^{bs} iurisdictiones^{bt} eorum^{bu} et balias queque, et leges de ipsis disposite sunt. Hic enim quintus parum, aut modicum est tactus, quia frequenter mutabilia^{bv} continet, prout rei publice expedit.

Sumite^{bw} ergo magnifici et illustrissimi^{bx} domini Priores, patres et defensores eorum, ceterique viri clarissimi has leges, hec instituta omni labe purgatas, sinceritate

^{ax} consensum *per* et sensum C

^{ay} compendium C

^{az} et *aggiunto nell'interlinea superiore* E

^{ba} ferme annos BC

^{bb} electione E

^{bc} electione et *aggiunto a margine sinistro*

^{bd} officio CD

^{be} officialium CE

^{bf} Florentie CE

^{bg} criminalia D

^{bh} peccatoribus C

^{bi} transgressione E

^{bj} proconsulatus E

^{bk} officia CE

^{bl} intrinseca C

^{bm} et extrinseca *aggiunto a margine sinistro*, extrinseca C

^{bn} officia CD

^{bo} scriptinis BCD, scrutinis *corretto su* scrutineis E

^{bp} omnia officia CE, officia omnia D, officia omnia S

^{bq} census *corretto da* concessus C

^{br} officia C

^{bs} districtus C

^{bt} iurisdictiones C

^{bu} earum D

^{bv} mutabilia *corretto da* imitabilia C, imitabilia D. *Dubito tuttavia della lezione nel codice principale, poiché la successione di aste verticali all'inizio della parola potrebbe valere tanto mutabilia che imitabilia.*

^{bw} Summite BD

fecundas, ordine luculentas, antiquorum respectu parvis voluminibus complexas^{by} et eas firmate et stabilite, ut in iudiciis^{bz} utantur periti ceterique cives regantur^{ca} et subdantur, vimque et robur loco veterum obtineant, ceteraque leges sileant, cedant et subcumbant.^{cb} Gratiisque age urbs Florentina hiis^{cc} qui tua documenta salutaesque^{cd} leges luculavere, ut non tantum presenti evo profutura sint, sed futuro qui posterisque tuis iustifera monumenta^{ce} monstrarunt. Magna ergo est tibi, si dissimulare non vis, indicta necessitas probitatis, cum ante oculos agis tramitis legum tuarum cuncta^{cf} cernentis. Sequere ergo illum tamquam^{cg} magistrum, custodem et pedagogum viarum tuarum.

Nomina vero Officialium^{ch} Montis sunt hec:^{ci}

Bartholomeus^{cj} Thomasi^{ck} de Corbinellis pro quarterio S. Spiritus

Iohannes Francisci Caccino pro quarterio S. Crucis

Berardus Bonaccursi^{cl} Berardi et^{cm} Ludovicus Gucci^{cn} della Badessa pro Quarterio S. M. Novelle

Antonius Tedicis de Albiçis^{co} pro quarterio S. Iohannis

Nomina doctorum :^{cp}

Dominus Bartholomeus^{cq} de Vulpis^{cr} de Soncino

Dominus Paulus de Castro

iuris utriusque^{cs} doctores

Nomina procuratorum et notariorum:^{ct}

Ser Cambius Nicholai^{cu} de Salviatis, Ser Laurentius ser^{cv} Iannini, Ser Guido domini Thomasi^{cw}, ser Rolandus Iohannis de Gerbis, ser Davançatus^{cx} Iacobi de Sancto

^{bx} inlustrissimi C

^{by} complexas C

^{bz} iuditiis CE

^{ca} legantur S

^{cb} succumbant B, *segue et depennato* C

^{cc} hiis *corretto su* his, his BES

^{cd} salutaesque *corretto da* salutataesque D

^{ce} monumenta B

^{cf} cuncta CE

^{cg} tanquam E

^{ch} Officialium ES

^{ci} *il testo compreso in questa riga è assente in C*

^{cj} Bartolomeus BCD

^{ck} Tommasi B, Tomasi CD, Tomasi E

^{cl} Bonaccursi BCD

^{cm} et *omesso in* S

^{cn} Gucci B, Gutii C

^{co} Albis C, Albizzis S

^{cp} *Il testo compreso in questa riga è aggiunto successivamente nell'interlinea superiore in C*

^{cq} Bartolomeus BCE

^{cr} Gulpis C

^{cs} utriusque iuris B

^{ct} *Il testo di questa riga è assente in C*

^{cu} Nicolai B, Nicolay C, Nicolai ES

^{cv} *Segue Iohannis depennato in C*

^{cw} Tommasi B, Tomasi CDS, *segue ser Guidonis in C*

^{cx} Davansatus C, Davanzatus S

Geminiano, ser Marianus Bartholi Cecchi,^{cy} ser Anthonius Nicholai ser Peroçi,^{cz} ser Cristoferus^{da} Andree de Laterino, ser Franciscus Pieri Iacomini de Castro Florentino

^{cy} Bartoli Cechi BD, Bartoli Cecchi CES

^{cz} Antonius Niccolai ser Pieroçi B, Antonius Nicolai ser Perossi C, Antonius Nicholai ser Peroçi D, Antonius Nicolai ser Peroçi S

^{da} Cristofanus B, Bristofarus C, Cristoforus S